

Codice A1816A

D.D. 5 marzo 2019, n. 684

L.R. n 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i. Progetto relativo agli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo di proprietà comunale "Penna II" in Comune di Garessio (CN). Proponente: Comune di Garessio (CN). Proroga riferita alla proposta di Autorizzazione n. 2016/29895 ed alla Determinazione di Autorizzazione n. 960 del 27.04.2016.

In data 24.01.2019 prot. n° 3678 è pervenuta dal comune di Garessio (CN) la richiesta di proroga riferita alla proposta di Autorizzazione n° 2016/29895 ed alla Determinazione di Autorizzazione n° 960 del 27.04.2016 relativa alla realizzazione dell'intervento selvicolturale nel lotto boschivo di proprietà comunale "Penna II" in località Bric Penna in comune di Garessio (CN).

In data 13.02.2019 prot. n° 7336 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo chiedeva di motivare la richiesta di proroga. Con una nota in data 22.02.2019 prot. n° 8978 il comune di Garessio specificava che la richiesta di proroga era motivata dal fatto che due esperimenti di gara di vendita erano andati deserti, oltre al fatto che la pista di accesso al lotto boschivo a seguito dell'alluvione di novembre 2016 era stata per lungo tempo interrotta.

Il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" inserisce il comune di Garessio (CN) tra quelli a priorità moderatamente alta ed al paragrafo 5.1.1 indica le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. R. n° 4/2009 e Reg. n° 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. n° 392/2014).

Precedentemente con Determinazione di Autorizzazione n° 960 del 27.04.2016 si era approvato l'intervento ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. b) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2001 perché difforme dal P.F.A. allora cogente. Attualmente le superfici boscate di proprietà del comune di Garessio non sono regolamentate da un P.F.A.

Il popolamento è costituito da un ceduo matricinato di faggio invecchiato con un'età doppia del turno con presenza di carpino nero ed acero opalo l'intervento consisterà in un diradamento con finalità di avviamento all'alto fusto come evidenziato dal progetto esecutivo.

Come indicato nel progetto l'esbosco verrà effettuato tramite la realizzazione di due piste forestali una a valle ed una a monte per permettere il posizionamento di una gru a cavo. Le linee verranno indicate in seguito e la massa legnosa che cadrà al taglio verrà di conseguenza compensata.

La proroga all'Autorizzazione n° 960 del 27.04.2016 è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte precedentemente dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;

determina

di prorogare la Determinazione di Autorizzazione n° 960 del 27.04.2016, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte precedentemente dal professionista ed ai sensi della L.R. n° 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i., riferita all'istanza di Autorizzazione n° 2016/29895 relativa agli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo di proprietà comunale "Penna II" in Comune di Garessio (CN) in località Bric Penna che interesserà, così come indicato nella richiesta di Autorizzazione, il terreno iscritto al N.C.T. del comune di Garessio, al mappale n° 279 del foglio n° 69 per una superficie di ha 13,47, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed essere conforme agli stessi;
2. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
4. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
5. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
6. il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la realizzazione dell'intervento selvicolturale;
7. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
8. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
9. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
10. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
11. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
12. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 49 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;

13. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 50 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
14. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48 e n° 52 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
15. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019” al paragrafo 5.1.1 che fissa le “Prescrizioni per il rilascio e l’abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. R. n° 4/2009 e Reg. n° 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
16. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
17. in riferimento all’art. 42 bis (Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito) ed all’Allegato I del D.P.G.R. n° 8/R del 20.09.2011 s.m.i. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere prodotto il piedilista degli alberi per la biodiversità contrassegnati da rilasciare ed inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo;
18. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere prodotta la documentazione inerente la realizzazione delle vie di esbosco effettuate tramite la gru a cavo con indicazione della massa legnosa che dovrà essere compensata;
19. si dovrà rispettare quanto indicato all’art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
20. l’intervento dovrà concludersi entro il 27.04.2020;
21. ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la “Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori”, redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Determinazione di proroga all’Autorizzazione n° 960 del 27.04.2016 non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente. Si evidenzia che è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza e non esonera dall’obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione alla normativa vigente.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione proroga l’Autorizzazione n° 960 del 27.04.2016 e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di proroga è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. For. Alessandro Turco